



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



Porti di Livorno, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina,
Cavo, Capraia Isola

DELIBERA N. 61 DEL 25 GIUGNO 2019

L'anno 2019 addì 25 del mese di giugno, il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha adottato la seguente deliberazione

Oggetto: rinnovo dell'autorizzazione ex art. 16 Legge 28 gennaio 1994 n.84 e s.m.i. per operazioni portuali di durata superiore ai 4 anni – Società Lorenzini & C.

IL COMITATO DI GESTIONE

- Visto l'articolo 9, comma 5, lett. g) della legge 28 gennaio 1994, n.84 ss.mm.ii.;
- Vista la domanda presentata dalla Lorenzini & C. s.r.l. (d'ora in poi anche "Lorenzini" o "Società") in data 19.12.2018 volta all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione ex art. 16 per lo svolgimento di operazioni portuali sulle aree assentite in concessione;
- Vista l'Ordinanza 2 del 2.04.2019 con la quale è stato fissato il numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi nel porto di Livorno nel campo delle operazioni portuale e in quello sei servizi portuali;
- Richiamata interamente la delibera n. 32 del 3 agosto 2016 con la quale si è inteso, a seguito di istanza presentata da Lorenzini, riorganizzare le concessioni assentite nel tempo ridefinendo il precedente *lay out* e fissando, in questo modo, una sola scadenza al 31 dicembre 2029 in relazione al Piano di Impresa presentato nel maggio 2016;
- Preso atto che l'attuazione delle previsioni della delibera richiamata richiedevano l'avveramento delle condizioni sospensive previste nella stessa (agibilità della Calata Bengasi) in un arco temporale in cui la Società ha sviluppato la propria attività seguendo i contenuti del citato Piano di Impresa;
- Considerato che in vista della scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94, fissata al 30.06.2019, per lo svolgimento delle operazioni portuali sulle aree e banchine interessate dalla procedura richiamata nella delibera 32/2016, la Società ha presentato l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione inoltrando un nuovo Piano di Impresa, ad integrazione di quello già presentato con la domanda di rimodulazione delle concessioni di cui alla delibera 32/2016, con il quale è stato dettagliatamente rappresentato che le condizioni di sviluppo (investimenti in tecnologie, assunzioni di personale) annunciate nel precedente piano del 2015/2029, di fatto, si sono già realizzate alla fine del 2018 descrivendo, inoltre, un piano di sviluppo dei traffici fino all'anno di scadenza dell'autorizzazione richiesta tale da stabilizzare ed incrementare gli attuali volumi di merce movimentata;
- Preso atto che con l'aggiornamento dello stesso Piano di Impresa alcune previsioni della delibera n.32/2016 necessitano di nuove e diverse valutazioni da compiere per la



realizzazione del miglior assetto dell'area interessata in relazione all'interesse pubblico rilevante determinato dall'Autorità di Sistema Portuale nei propri atti di programmazione generale;

- Considerato che in data 23/05/2014 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Autorità Portuale di Livorno, Comune di Livorno e la società Mediterranean Shipping Company finalizzato ad impegnare la compagnia armatoriale ad incrementare il traffico contenitori nel porto di Livorno;
- Visto il Piano Regolatore Portuale approvato con Delibera Consiglio Regionale 25 marzo 2015 n.36 e Piano Operativo Triennale 2018 – 2020 della Autorità di Sistema Portuale approvato in data 11/12/2017;
- Rilevato che l'art. 7, comma 7, delle NTA del Piano Regolatore Portuale dispone che le funzioni presenti in un sotto-ambito e non espressamente individuate come funzioni caratterizzanti o ammesse, sono da considerarsi in regime di permanenza transitoria;
- Considerato l'interesse pubblico al mantenimento dei volumi di traffico acquisiti dal porto di Livorno negli ultimi anni anche in vista della sua riorganizzazione funzionale come prevista dal Piano Regolatore Portuale vigente;
- Considerata la finalità assegnata dal Piano Regolatore Portuale all'Area Porto Multipurpose, consistente nel garantire al Porto quelle doti di flessibilità tra le componenti funzionali previste, indispensabili alla rapida acquisizione di nuove tipologie di traffico sulla base delle indicazioni del mercato;
- Viste le relazioni istruttorie in data 25 febbraio 2019 prot. int 6958 e 27 febbraio 2019 Prot. Int. 7253, parte integrante della presente Deliberazione ancorché non materialmente allegata, rispettivamente del Servizio Lavoro Portuale e del Servizio Terminalisti, in cui sono analizzati i contenuti aggiornati del Piano di Impresa presentato dalla Società;
 - Considerato, d'altra parte, che il perseguimento degli obiettivi del Piano Regolatore Portuale e del Piano Operativo Triennale 2018-2020 e, tra essi, la sollecita realizzazione della Piattaforma Europa da destinare, tra l'altro, alla movimentazione e stoccaggio dei containers, risponde ad un interesse preminente dell'Autorità, vista la necessità di dotare il Porto di infrastrutture adeguate al soddisfacimento dei volumi di traffico esistenti e all'incremento degli stessi consentendo, al contempo, una più efficiente riorganizzazione funzionale dell'intera infrastruttura;
 - Visto il Provvedimento del Presidente dell'Autorità n. 265 del 17 ottobre 2018, con cui è stata aggiudicata la procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa, compreso lo studio di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, con cui questa amministrazione si è impegnata all'avvio della realizzazione della nuova prima fase della Piattaforma Europa;
 - Valutato che le previsioni di sviluppo del traffico containers rendono coerente con l'investimento previsto per la realizzazione del nuovo terminal, nonché con le esigenze



logistiche connesse ai traffici in questione, concentrare, in via prevalente, il traffico di movimentazione e stoccaggio dei containers presso i nuovi terminal della Piattaforma Europa;

- ritenuto opportuno, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo del Porto di Livorno definiti dal Piano Regolatore Portuale, che prevedono, tra l'altro, l'espansione a mare mediante la realizzazione della Piattaforma Europa, disporre che: *"a decorrere dalla data di entrata in esercizio del nuovo terminal contenitori di tale infrastruttura, come sarà individuata nel cronoprogramma allegato al bando di gara per l'affidamento in concessione mediante project financing (ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016), della realizzazione e gestione dei relativi terminal della Piattaforma Europa, il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei traffici di movimentazione e stoccaggio dei containers per le altre aree funzionali del Porto sarà possibile soltanto nella misura in cui tali traffici siano svolti in via residuale, da quantificare al momento sulla base di specifico studio indirizzato al traffico contenitori e sulla ricettività potenziale del Porto di Livorno;*
- Valutata l'esigenza di perseguire i suddetti obiettivi garantendo, medio tempore, una piena operatività del Porto;
- Ritenuto pertanto necessario, nell'ottica del più adeguato soddisfacimento dell'interesse pubblico, con contestuale minore possibile compressione degli interessi dei privati interessati, consentire ai titolari di autorizzazioni in essere, tenuti alla sopra richiamata riconversione delle proprie attività, la prosecuzione di tali attività fino alla data prevista di entrata in esercizio del nuovo terminal contenitori della Piattaforma Europa, come sarà individuato nel cronoprogramma allegato al bando di gara per l'affidamento in concessione mediante Project financing;
- Considerato che in data 31 agosto 2016 in GU Serie Generale n. 203 è stato pubblicato il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 avente ad oggetto: "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", successivamente modificato ed integrato con D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;
- Visti i decreti Ministeriali con i quali sono stati nominati gli organi della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
- Visto il Regolamento (UE) 15 febbraio 2017 n.352;
- Vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 16;
- Sentita l'illustrazione del Segretario Generale f.f. riferita alla predetta proposta ed alla legittimità degli atti istruttori;
- Preso atto che il Commissario Straordinario rappresenta che si rende necessario sottoporre al Comitato la presente delibera stante l'imminente scadenza al 30 giugno dell'autorizzazione ex articolo 16 dell'impresa Lorenzini;
- dato atto di quanto riferito in merito al parere espresso a maggioranza dalla Commissione Consultiva, nella seduta del 28.05.2019;



- dato atto dell'esito della discussione, come da verbale, e della votazione conclusasi con voto favorevole a maggioranza (quattro favorevoli ed un astenuto) sulla proposta del Commissario Straordinario;

DELIBERA

1. La Società è autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/94, per tutto il ciclo operativo in conto terzi nel porto di Livorno fino al 31 dicembre 2029.
 2. La Società è tenuta al rispetto del proprio Piano di Impresa presentato in sede di istanza sino alla data di approvazione del nuovo Piano come previsto al successivo punto 3:
 3. La Società dovrà provvedere, pena la decadenza della presente Autorizzazione, alla presentazione di nuovo Piano di Impresa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016, della realizzazione e gestione del Terminal Contenitori della Piattaforma Europa che preveda l'impegno a riprogrammare l'attività nei settori merceologici del terminal presso cui opera, ed i correlati investimenti tra quelli previsti dal Piano Regolatore Portuale per l'area Porto *multipurpose*, con la previsione della possibilità di continuare a svolgere il traffico di movimentazione e stoccaggio dei containers soltanto in via residuale, da quantificare al momento sulla base di specifico studio indirizzato al traffico contenitori e sulla ricettività potenziale del Porto di Livorno, da affidare ad un centro studi economico specializzato nell'analisi dei settori dello shipping, delle infrastrutture e della logistica;
 4. La presente autorizzazione decadrà, inoltre, qualora la Società, alla data prevista di entrata in esercizio del nuovo terminal containers della Piattaforma Europa, come sarà individuata nel Cronoprogramma allegato al bando di gara, non abbia attuato la riconversione delle proprie attività in linea con quelle previste dal Piano Regolatore Portuale per l'area Porto *multipurpose* e con il Piano di Impresa aggiornato e approvato come sopra prescritto.
 5. Il nuovo Piano di Impresa di cui al precedente punto 3) dovrà essere rispettato ed attuato dalla Società fino alla data di scadenza dell'autorizzazione fissata al 31.12.2029.
- La presente delibera, che non comporta oneri a carico dell'Autorità di Sistema Portuale è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario
Dott. ~~Simone~~ **Simone** ~~Capalini~~ **Capalini**

Il Commissario
Dott. ~~Pietro~~ **Pietro** ~~Verna~~ **Verna**